



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

PROROGA DELLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI AREA PER STAZIONAMENTO IMPIANTO RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE SITA NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO - VICINALE DEI CHIOSI - A TUTTO IL 31.05.2022	<i>Nr. Progr.</i>	585
	<i>Data</i>	28/10/2021
	<i>Proposta</i>	599
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 28/10/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
PROROGA DELLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI AREA PER STAZIONAMENTO
IMPIANTO RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE SITA NEL COMUNE DI BUSTO
GAROLFO - VICINALE DEI CHIOSI - A TUTTO IL 31.05.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Richiamate:

- la "Convenzione per il rinnovo di concessione in locazione di un'area per stazionamento di un impianto radio base per telefonia cellulare" rep. N. 3894 del 25/03/2013 tra il Comune di Busto Garolfo e la Società Wind Telecomunicazioni Spa – ora Cellnex Italia Spa;
- l'art. 2 della sopracitata Convenzione che stabilisce la durata di anni 9 (nove) decorrenti dal 01/06/2012;
- l'art. 3 che stabilisce il canone annuo in € 14.050,00 da corrispondersi anticipatamente con cadenza annuale con decorrenza 01.06.2012;
- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 290 del 19.05.2018 con oggetto: "Modificazione contratto di concessione avente ad oggetto area per il mantenimento delle apparecchiature, dei supporti antenna e relative antenne, site nel Comune di Busto Garolfo, Vicinale dei Chiosi" che approvava lo schema di scrittura privata integrativa del contratto di concessione sopracitato prevedendo all'art. 5 la subconcessione dell'area a soggetti terzi operanti nel settore delle telecomunicazioni incrementando il canone annuo di € 1.500,00 per ciascuna ospitalità.

Dato atto che a partire del 28.01.2019 l'impianto in oggetto ospita in sub concessione l'operatore Iliad Italia Spa;

Considerato che il Concessionario non ha ancora provveduto al ripristino dello stato dei luoghi e alla riconsegna all'Amministrazione Comunale nello stato originario.

Ritenuto, nelle more dell'espletamento della procedura di nuova assegnazione in locazione dell'impianto in oggetto, di procedere alla proroga a tutto il 31.05.2022 allo stesso canone, patti e condizioni della convenzione in essere.

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 192 relativo alle determinazioni a contrattare e relative procedure.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.107 del D.lgs nr.267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie dell'area demanio e patrimonio previste dal regolamento di organizzazione e del decreto sindacale n. 25 del 27/07/2021 di conferimento al sottoscritto delle funzioni di Responsabile della predetta Area.

Vista la deliberazione del C.C. n. 20 del 30/4/2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP 2021/2023.

Vista la deliberazione del C.C. n. 21 del 30/4/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 04.05.2021 con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva dei capitoli di bilancio per la gestione dell'esercizio dell'anno 2021.

D E T E R M I N A

- 1) Di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa e all'uopo richiamate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto di determinazione, la "Convenzione per il rinnovo di concessione in locazione di un'area per stazionamento di un impianto radio base per telefonia cellulare" rep. N. 3894 del 25/03/2013 tra il Comune di Busto Garolfo e la Società Wind Telecomunicazioni Spa – ora Cellnex Italia Spa e la relativa scrittura privata integrativa, nelle more dell'espletamento della procedura di nuova assegnazione in locazione dell'impianto in oggetto, a tutto il 31.05.2022.
- 2) Di introitare € 14.050,00 al cap.1730 Nuovo Ordinamento E 3.01.03.01.003 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, relativi al canone annuo di cui all'art. 3 della Concessione sopra richiamata da corrispondersi anticipatamente con cadenza annuale, a tutto il 31.05.2022.
- 3) Di introitare € 5.012,50 relativi al canone per l'ospitalità dal 28.01.2019, così come previsto dall'art. 5 della scrittura privata integrativa in premessa citata, come di seguito descritto:

€ 1.387,50 al cap.1730 Nuovo Ordinamento E 3.01.03.01.003 del bilancio dell'esercizio in corso, residui 2019;

€ 1.500,00 al cap.1730 Nuovo Ordinamento E 3.01.03.01.003 del bilancio dell'esercizio in corso, residui 2020;

€ 2.125,00 al cap.1730 Nuovo Ordinamento E 3.01.03.01.003 del bilancio dell'esercizio in corso, a tutto il 31.05.2022.
- 4) Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Demanio e
Patrimonio Immobiliare
Arch. Giuseppe Sanguedolce